



STATUTO ASSOCIAZIONE "ORGANISMI"

ART. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o CTS) e successive modifiche, una associazione, apartitica e aconfessionale non riconosciuta, senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Organismi", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in SV Agliadò 28 07100 Sassari.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con le locuzioni Associazione di Promozione Sociale (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Organismi Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "Organismi APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

L'associazione può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune di Sassari è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria. L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 Scopo e finalità

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione:

- alla salvaguardia e alla promozione del benessere degli ecosistemi e di tutti gli organismi umani e non umani che ne fanno parte;
- al garantire il diritto di accesso al cibo sano, alla promozione del potere di scelta consapevole rispetto all'alimentazione, all'aumento delle conoscenze rispetto ai processi di trasformazione delle materie prime e ai metodi della produzione degli alimenti;
- alla documentazione, ricerca e promozione di soluzioni e tecnologie (tradizionali o innovative) rispettose degli equilibri naturali e dell'ambiente;
- alla sensibilizzazione e formazione rispetto a questi temi, alla sperimentazione di buone pratiche in relazione all'ambiente e alle comunità locali che lo abitano.

Ha altresì la finalità trasversale di garantire accesso e inclusione alle proprie attività, da parte di tutte le fasce di popolazione ivi compresi i cittadini in condizione di fragilità, nella convinzione che un ambiente sano, cibo salutare e socialità siano elementi imprescindibili del benessere e come tali costituiscano un diritto fondamentale.



ART. 3 Attività

3.1 L'associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale indicate nella normativa di riferimento:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Attraverso le seguenti attività:

- realizzazione di orti terapeutici;
- attivazione di workshop e laboratori con la presenza di mediatori e facilitatori alla partecipazione di soggetti con specifiche forme di fragilità;
- partecipazione a tavoli tematici territoriali per la programmazione e realizzazione di attività volte all'inclusione sociale, socio-lavorativa, progettazione di attività del "dopo di noi", con particolare attinenza agli scopi e finalità dell'associazione.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Attraverso le seguenti attività culturali di interesse sociale volte alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale con finalità educativa, e/o per l'ottenimento di qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età:

- attività per studenti entro il diciottesimo anno di età con particolare attinenza agli scopi e finalità dell'associazione anche attraverso la stipula di convenzioni per il riconoscimento dei crediti formativi;
- incontri pubblici di valorizzazione e recupero delle arti e dei mestieri tradizionali, laboratori esperienziali sugli stessi;
- percorsi di riconoscimento delle erbe, delle piante degli arbusti e della fauna locale;
- corsi di avvicinamento alle tecniche di apicoltura naturale;
- incontri pubblici di sensibilizzazione e approfondimento delle fermentazioni per il benessere del suolo e delle persone.



e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Attraverso le seguenti attività:

- sperimentazione e promozione di buone pratiche di sostenibilità e attenzione al suolo e agli organismi presenti negli ecosistemi;
- promozione di iniziative, eventi e incontri pubblici per l'aumento della consapevolezza rispetto alla biodiversità, alla preservazione e salvaguardia dell'ambiente, della fauna e della flora, alla promozione di pratiche atte a tale scopo ivi compresi il riciclo il riuso;
- promozione di circuiti locali di economia circolare e scambio di prodotti a km 0;
- preservazione della biodiversità attraverso la propagazione e cura di varietà locali di cereali, specie arboree e animali, la promozione di eventi per lo scambio di semi antichi, la promozione di una banca dei semi;
- laboratori di promozione della cura del suolo attraverso compostaggio e fermentazioni;
- incontri di pulizia delle rive, dei litorali e dei sentieri.
- percorsi di avvicinamento alle tecniche di agricoltura organica e rigenerativa;
- corsi base e avanzati di progettazione in Permacultura;
- corsi di approfondimento su tecniche di potatura, agroforestazione, food forest, orti sinergici e naturali;
- corsi e laboratori su tecniche bioclimatiche ed edilizie con materiali naturali;
- promozione di azioni e sistemi atti ad aumentare il ciclo di vita dei prodotti, e a ridurre gli sprechi limitando gli impatti negativi sull'ambiente.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Attraverso le seguenti attività:

- percorsi di conoscenza e valorizzazione delle aree protette e di particolare valore paesaggistico e naturalistico in generale;
- organizzazione di eventi, mostre e laboratori a tema ambientale e culturale;
- promozione di eventi di valorizzazione, tutela, salvaguardia e aumento della consapevolezza sul "*patrimonio culturale immateriale quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva*" ai sensi della L. 206 del 2023 e successive modificazioni, con particolare attenzione al patrimonio enogastronomico locale;
- promozione di laboratori, incontri e attività per la riscoperta di luoghi, tradizioni e saperi come patrimonio culturale immateriale ai sensi dell'art. 10 della L. 152 del 2024 e successive modificazioni, con particolare attinenza alla produzione e trasformazione del cibo, ai saperi tradizionali sull'alimentazione e la cura attraverso le erbe, ai manufatti alle costruzioni e ai saperi antichi relativamente ai cicli naturali e al corretto utilizzo delle risorse naturali.

g) formazione universitaria e post-universitaria.

Attraverso le seguenti attività:

- accreditamento presso il MUR di percorsi formativi, master e laboratori in convenzione con le Università, con il CNR e in linea con gli obiettivi statuari.



h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Sui seguenti temi:

- metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agro-alimentare e dell'ambiente a tutela della salute pubblica, con una particolare attenzione al recupero e rinnovamento dei saperi antichi in relazione alle nuove tecnologie;
- tutela ambientale e paesaggistica, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico, salvaguardia del pianeta, sviluppo di modelli economici e di analisi di impatto in grado di integrare le dimensioni sociale, ambientale e della soddisfazione di vita, promozione di corretti stili di vita attraverso modalità di ricerca innovative e/o tradizionali che valorizzino inclusione e partecipazione dei cittadini quali i collettivi di ricerca interdisciplinari con il coinvolgimento sia di ricercatori incardinati nelle università che di esperti locali nell'ambito delle discipline dell'Antropologia, Sociologia, Geografia, Agraria, Economia, Scienze umane e naturali in generale secondo gli approcci suggeriti dalle *Science and technologies studies*, *Environmental humanities*, *Alternatives economics*;
- studio e documentazione di buone pratiche volte alla prevenzione del cambiamento climatico, alla riduzione dell'impatto del cambiamento climatico, alla riduzione dei consumi energetici, al riutilizzo degli scarti/rifiuti, all'economia circolare;
- promozione di ricerca-azione in ambito antropologico-etnografico, psicologico-sociale e sociologico nonché analisi dei contesti e la promozione di soluzioni creative attraverso gruppi di pratica filosofica secondo il modello della *Philosophy for Communities* sui temi della promozione e tutela dei diritti umani, dei diritti civili e politici delle persone in particolare relazione all'accesso al cibo, ad una socialità inclusiva e ad un ambiente sano;
- promozione di ricerca-azione, ricerca antropologica-etnografica, psicologica e sociologica sui modelli di comunità e di relazioni fra enti territoriali, con attenzione alle reti fra ETS e istituzioni locali, con particolare focus sugli scopi e finalità dell'associazione;
- ricerca e ricerca applicata sullo sviluppo di tecnologie per applicazioni sociali, sui possibili usi applicativi in ambito di intelligenza artificiale, sull'uso responsabile e consapevole della stessa, dei social media e dei loro utilizzi con particolare attenzione alla sostenibilità di questi strumenti;
- ricerca e ricerca applicata sulle proprietà terapeutiche, inclusive e risocializzanti, sulle abilità di progettazione, problem solving, e di pensiero creativo che possono essere promosse attraverso le attività in contesti naturali;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Attraverso le seguenti attività:

- escursioni per bio-watching, bird watching, whale watching;
- escursioni e pernottamenti per osservazioni naturalistiche;
- promozione di turismo esperienziale e culturale relativo al patrimonio materiale e immateriale in linea con gli obiettivi statutari;
- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali e culturali in linea con i propri scopi di interesse generale.



l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Fermo restando l'approccio che vuole privilegiare le attività realizzate in contesti che garantiscano il contatto con la natura, si intendono proporre le seguenti attività:

- organizzazione di corsi e laboratori sulle arti e i mestieri;
- organizzazione di percorsi formativi sull'agricoltura organica e rigenerativa;
- corsi sulle tecniche di facilitazione di gruppi;
- promozione di gruppi di pratiche filosofiche secondo il modello della philosophy for children e/o di gruppi di incontro e counseling;
- promozione di percorsi teorico-pratici di risoluzione creativa dei conflitti;
- proposta di training specifici per l'apprendimento di tecniche di coping, percorsi sulle soft skills, sulle social skills, sull'educazione e alfabetizzazione emotiva;
- percorsi di apprendimento di strumenti di comunicazione non violenta;
- percorsi esperienziali di crescita personale in natura;
- attività di promozione della salute mentale e prevenzione delle dipendenze.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Attraverso le seguenti attività:

- cessione di surplus di prodotti a titolo gratuito;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Attraverso le seguenti attività:

- attività di promozione dei diritti umani civili e politici con particolare riferimento agli scopi e alle finalità dell'associazione;
- promozione del diritto alla cittadinanza attiva e inclusione di fasce di popolazione a rischio di esclusione;
- banca del tempo;
- promozione di gruppi di acquisto solidale (GAS);
- sperimentazione di forme di scambio;
- promozione e gestione di un emporio interno con i prodotti del GAS, ad uso esclusivo dei soci con somministrazione di alimenti e bevande, con lo scopo di garantire occasioni di socialità, co-progettazione e inclusione;
- promozione di una "Comunità a Supporto dell'Agricoltura (CSA)";
- attività pratico-esperienziali per la promozione della consapevolezza rispetto ai consumi e all'uso dei prodotti di uso domestico, per l'alimentazione e per l'autoproduzione e la trasformazione degli alimenti;
- promozione del diritto di accesso al cibo sano promuovendo l'autoproduzione e l'eventuale sperimentazione di modalità alternative di produzione agricola domestica, di piccoli allevamenti e di pesca naturale valorizzando tecniche tradizionali e con attenzione alle pratiche sociali ad esse correlate.



3.2 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere. Potrà in particolare:

- a. creazione di un Centro di Ricerca e Documentazione sulle buone pratiche relative agli ambiti di ricerca di cui ai punti precedenti, per la promozione di scambi fra esperti e di conoscenze fra realtà simili sul territorio regionale nazionale e internazionale.
- b. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- c. esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi (anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

3.3 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del CTS, tra cui in particolare le seguenti:

- somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi connessi alle attività di interesse generale;
- promuovere e sostenere la diffusione e/o la pubblicazione di ricerche scientifiche attinenti allo scopo statutario, ovvero la traduzione di testi ed articoli di particolare interesse;
- commercio, nelle forme previste dalla legge, di gadget, manufatti, di prodotti derivanti dalla raccolta di prodotti spontanei della terra e dalla coltivazione di seminativi, orti, frutteti e allevamento di animali.



Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- Dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- i proventi derivanti da attività diverse sono inseriti nell'apposita voce di bilancio dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.6 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.7 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.8 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.



Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal CTS in materia di Associazioni di promozione sociale.

5.2 Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, fatto salvo i rispetto dei limiti imposti dall'articolo 35 comma 3 del CTS, che condividano le finalità dell'Associazione e in linea con quanto indicato nel presente statuto.

5.3 Sono associati dell'associazione: associati ordinari e associati onorari, secondo la seguente definizione:

- Associati ordinari: le persone e gli ETS che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- Associati onorari: le persone e gli ETS che il Consiglio ha facoltà di nominare.

5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.6 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.7 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diritti ed obblighi degli associati

5.8 Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea. Agli associati ETS o altri enti senza scopo di lucro il presente statuto può attribuire più voti sino a un max di 5, in proporzione al numero dei loro associati (si applica l'art. 2373 C.C). Per quanto non diversamente specificato nel presente statuto si fa riferimento all'art 24 del CTS.

5.9 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

5.10 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.11 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

Ammissione, esclusione e recesso

5.12 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;



5.13 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.14 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.15 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.16 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

5.17 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente;
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

5.18 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;

- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per gli altri gravi motivi ai sensi dell'articolo 5.17 del presente statuto; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.



5.13 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.14 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.15 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.16 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

5.17 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente;
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

5.18 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;

- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per gli altri gravi motivi ai sensi dell'articolo 5.17 del presente statuto; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.



Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;

6.2 E' possibile riconoscere un compenso al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo compensi nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 8 del DLgs. 117/2017.

6.3 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.4 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

6.5 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

6.6 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

6.7 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

6.8 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

6.9 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 7 Revisione legale dei conti

7.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

7.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro



Art. 8. Assemblea

8.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

8.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del CTS.

8.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali determinandone anche la consistenza numerica;
- delibera l'esclusione degli associati;
- nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei limiti di legge;
- delinea gli indirizzi generali delle attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti previsti entro i limiti di legge e del CTS.

8.4 L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

8.5 L'assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto.

8.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria.

8.7 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 14, entro il 20 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

8.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti o rappresentati.



8.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- la nomina e revoca degli altri componenti degli organi sociali determinandone anche la consistenza numerica;
- la delibera dell'esclusione degli associati;
- l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del CTS;
- l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- la nomina e la revoca, ove previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei limiti di legge;
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

8.10 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- la trasformazione, la fusione, la scissione;
- lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del CTS e la nomina dell'Organo di liquidazione.

8.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

8.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

8.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

8.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

8.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.



Art. 9. Consiglio direttivo

9.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate da almeno un anno o che abbiano svolto attività di volontariato ordinario per almeno 6 mesi, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

9.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

9.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.4 Le decisioni del consiglio direttivo vengono prese a maggioranza.

Art. 10. Presidente

10.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

10.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

10.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

10.4 Il Presidente in collaborazione con il tesoriere cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art. 11. Vice presidente

11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.



Art. 12. Segretario - Tesoriere

12.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

12.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione e dei volontari.

12.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

12.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto

12.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

12.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art. 13. Libri dell'associazione

13.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci e dei volontari dell'associazione.

13.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del CTS, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi.

Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo

14.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 20 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

14.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

14.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.



14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del CTS.

14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

Art. 15. Avanzi di gestione

15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



Art. 17. Controversie

I soci dell'associazione in caso di controversie interne sono tenuti in prima istanza a cercare di risolvere i conflitti in forma pacifica e di sviluppare in modo cooperativo decisioni che tutti possano appoggiare usando pratiche corpe per esempio il metodo del consenso, l'ascolto attivo, il non giudizio, la comunicazione non violenta e l'uso del feedback.

I soci, in caso di controversie hanno inoltre diritto a richiedere l'intervento di un facilitatore esterno.

Qualora le controversie non possano essere risolte secondo le suddette modalità, la controversia in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Sassari.

Art. 18 Foro Competente

18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Sassari.

18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Articolo 19 Volontariato e lavoro nell'Associazione

19.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal CTS. I volontari vengono iscritti in apposito registro.

19.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del CTS.

19.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del CTS.

Art. 20 Legge applicabile

20.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.